

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475, ed in particolare l'art. 2, così come modificato dall'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che *“1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”*;

VISTA la nota prot. n. 17178 del 25.3.2022 (prot. gen. del Dipartimento delle Autonomie Locali n. 6298 del 25.3.2022) dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio 7 - Farmaceutica, indirizzata a tutti i Sindaci, con la quale sono state ribadite le procedure da porre in essere entro il 31 dicembre 2022 per ottemperare a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, invitando gli stessi a comunicare l'adozione dei provvedimenti di revisione della pianta organica nei tempi normativamente previsti,

precisando, al tempo stesso, che *“come evidenziato da consolidata giurisprudenza, i provvedimenti di revisione della Pianta Organica devono essere adottati con deliberazione del Consiglio Comunale”* e preavvisando sull'eventuale azione sostitutiva da parte del competente Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica in caso di inadempimento;

VISTA la nota prot. n. 31144 del 31.5.2023 (prot. gen. del Dipartimento delle Autonomie Locali n. 11969 del 1.6.2023) mediante la quale l'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio 7 – Farmaceutica ha richiesto al Dipartimento delle Autonomie Locali di disporre i provvedimenti sostitutivi nei confronti dei comuni, indicati nell'allegato elenco alla nota stessa, dei quali si presumeva una condizione di inadempienza relativa alla revisione delle piante organiche delle farmacie il cui termine è scaduto il 31 dicembre 2022, indicando nella stessa nota particolari elementi di criticità per alcuni Comuni;

VISTA la nota prot. n. 20135 del 27.10.2023 del Servizio 3 *“Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali – Ufficio Ispettivo”* del Dipartimento delle Autonomie Locali con la quale è stato chiesto all'Assessorato alla Salute di riformulare la richiesta citata, avendo cura di individuare esclusivamente i comuni da sottoporre ad intervento sostitutivo in quanto inadempienti alle prescrizioni di legge in merito;

VISTA la nota prot. n. 58799 del 10.11.2023 (prot. gen. del Dipartimento delle Autonomie Locali n. 21243 del 13.11.2023) di riscontro alla richiesta del Servizio 3 – Ufficio Ispettivo, con l'annesso elenco riportante i Comuni inadempienti;

CONSIDERATO che l'art. 24 della l.r. 44/1991, prevede che *“qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario”*;

RILEVATO che, nel caso in specie, gli atti deliberativi risultano obbligatori ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificata dall'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e che gli enti risultano inadempienti qualora non abbiano ottemperato entro i termini di legge previsti per la revisione biennale della pianta organica delle farmacie, ovvero alla data del 31 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 21767 del 23.11.2023 del Servizio 3 – Ufficio Ispettivo” del Dipartimento delle Autonomie Locali con la quale i comuni ricompresi nell'annesso allegato *“A”* sono stati diffidati, ai sensi del citato art. 24 della l.r. 44/1991, a provvedere alla revisione delle piante organiche delle farmacie con atto deliberativo del Consiglio comunale, secondo le modalità indicate dall'art. 11 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito in Legge 24.3.2012, n. 27, entro il termine di sessanta giorni trascorsi i quali senza esito si sarebbe proceduto alla nomina dei Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti in via sostitutiva;

VISTA la nota prot. n. 22520 del 5.12.2023 del Servizio 3 – Ufficio Ispettivo all'indirizzo dell'Assessorato della Salute, con la quale, a seguito delle segnalazioni di diversi Comuni, è stato chiesto se anche in presenza di una situazione invariata, e quindi non di una effettiva revisione bensì di una conferma della pianta organica esistente, debba comunque procedersi con l'atto deliberativo del Consiglio comunale dopo l'acquisizione dei pareri di rito richiesti dalla legge;

VISTA la nota prot. n. 64415 del 18.12.2023 (prot. gen. del Dipartimento delle Autonomie Locali n. 23308 di pari data) di riscontro da parte dell'Assessorato della Salute il quale chiarisce che il significato del termine *“revisione”* *“si riferisce a qualsiasi tipo di attività programmatica riguardante il servizio pubblico farmaceutico, intendendosi per tale non*

solo l'individuazione o la soppressione di nuove sedi ma anche per quanto attiene lo spostamento o la riconferma delle esistenti” e ribadisce la competenza del Consiglio comunale per l'adozione degli atti di revisione della pianta organica delle farmacie, citando al riguardo il conforme orientamento espresso dal C.G.A.R.S. con la Sentenza n. 626 del 18.6.2021;

RILEVATO, pertanto, che, alla luce di quanto richiesto dall'Assessorato della Salute e degli esiti della conseguente attività diffidatoria svolta del competente Servizio 3 del Dipartimento delle Autonomie Locali si rende necessario esperire l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 nei confronti dei comuni inadempienti di cui all'elenco Allegato “A”, parte integrante del presente decreto, con la nomina di un commissario *ad acta*, individuato fra i componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali di cui al citato D.D.G. n. 30 del 13.2.2024, affinché provveda agli adempimenti relativi alla revisione delle piante organiche delle farmacie, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito in Legge 24.3.2012, n. 27;

RILEVATO, altresì che il predetto elenco Allegato “A” non contempla i comuni nei quali, ancorché inadempienti, risultano già presenti organi straordinari in sostituzione di nomina statale o regionale destinatari di distinta attività sollecitatoria;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari *ad acta* insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, i componenti del Servizio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali individuati nell'allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono nominati Commissari *ad acta* presso i Comuni riportati nello stesso prospetto di fianco a ciascun nominativo, con il compito di dare corso, in via sostitutiva, all'adempimento in premessa specificato.

Art. 2

I soggetti incaricati procederanno preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012 e delle “*Linee guida sulle modalità di esecuzione degli incarichi ispettivi e commissariali*” di cui al D.A. n. 5723 del 4.12.2020, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente in caso di persistente inadempimento, risultando in tal modo legittimati a procedere alla specifica attività d'impulso e/o sostitutiva necessaria per portare a compimento l'incarico.

Art. 3

È fatto obbligo ai comuni interessati dall'intervento sostitutivo di cui al presente decreto di mettere a disposizione dei Commissari *ad acta* il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 4

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 28/03/2024

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina